

Rapporti parasociali. Lecito differenziare i soci

È valida la clausola per subire il passivo solo oltre una soglia

Angelo Busani

■ È valida, in quanto non contrastante con il divieto di patto leonino, l'opzione put contenuta in un **patto parasociale** che attribuisca a una parte il diritto di fuoriuscire dalla società solo per un periodo di cinque anni e il diritto di non partecipare alle eventuali **perdite** che la società avesse maturato se inferiori a una certa soglia (nella specie, pari alla metà del valore della partecipazione del socio titolare della put); e quindi con l'obbligo di partecipare alle perdite che fossero maturate in misura superiore a questa soglia. È quanto il Tribunale di Milano ha deciso con la sentenza 12213 del 3 ottobre 2013.

La causa del patto d'opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito una proposta relativa alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione alla parte titolare dell'opzione del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro un dato tempo.

Ci si chiede dunque se l'opzione possa violare il divieto di patto leonino, sancito dall'articolo 2265 del Codice civile, volto a impedire la stipula di clausole statutarie e accordi parasociali che alterino la ripartizione del rischio d'impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite e risultino in questo modo deresponsabilizzati rispetto all'esercizio prudente e avveduto dei diritti amministrativi in conformità all'interesse della società e all'obiettivo di salvaguardia del suo patrimonio.

La norma di cui all'articolo 2265 del Codice civile si basa, infatti, sul principio per il quale è carattere essenziale di ogni società (qualunque ne sia il tipo e l'organizzazione) la partecipazione dei soci ai risultati dell'attività sociale, sicché un patto parasociale, che avesse la funzione essenziale di eludere il divieto di patto le-

onino diverrebbe un negozio in frode alla legge non meritevole di autonoma tutela ed incorrente a sua volta nella previsione di nullità di cui all'articolo 2265 del Codice civile.

Possono perciò considerarsi contrari alla norma e al principio di ordine pubblico, che l'articolo 2265 del Codice civile esprime, solo i patti che comportino il trattamento differenziato di un socio per tutta la durata della società e in modo assoluto; il divieto di patto

IL CASO

Una parte aveva concordato il diritto di fuoriuscire dalla società per un periodo di cinque anni

leonino, infatti, si pone come limite invalicabile all'autonomia statutaria.

Diversa potrebbe essere la situazione qualora un patto parasociale, pur contenendo una clausola di esclusione da rischi e da utili che verrebbero caricati agli altri contraenti, abbia una sua autonoma funzione meritevole di tutela a norma dell'articolo 1322 del Codice civile. Pertanto è necessario verificare (a fronte di patti che consentano a un socio l'exit dalla società a condizioni pre-concordate, di modo e di tempo) non solo se essi siano idonei a escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante, ma se questa esclusione costituisca la loro funzione essenziale o rispondano invece a una funzione causale autonomamente meritevole di tutela, con la conseguenza di non contrastare con la ratio della norma di cui all'articolo 2265 del Codice civile e con l'esigenza di salvaguardare l'interesse dei soci coinvolti nella buona gestione dell'impresa sociale.